

INTERNA



COMUNE DI L' AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 79 del 27 aprile 2012

Oggetto: istituzione del senso unico di marcia lungo la direttrice Via Colagrande - Via Marconi - Via Confalonieri dalle ore 22 del 4 maggio alle ore 17 del 19 maggio 2012.

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza dirigenziale nr. 71 del 19 aprile 2012, con la quale, al fine permettere l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina - in particolare della sede stradale di Via Marconi - affidati dal Comune di L'Aquila alle ditte "PROCACCIA & C." e "C. & G. COSTRUZIONI", era stato istituito il senso unico di marcia su Via Marconi/Via Confalonieri, tratto compreso tra le intersezioni con Via Monte Brancastello e Via Pellegrini;

VISTA la necessità di dare esecuzione ai citati lavori di manutenzione straordinaria nel restante tratto di Via Marconi;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione pedonale e veicolare;

VISTI gli Artt. 5,c.3, 6, 7 e 37 del D.Leg.vo n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.Leg.vo 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art. 107,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati in forma integrante e sostanziale:

- 1) l'istituzione del senso unico di marcia lungo la direttrice Via Colagrande - Via Marconi - Via Confalonieri dalle ore 22 del 4 maggio alle ore 17 del 19 maggio 2012.



COMUNE DI L' AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza nr. 71 del 19 aprile 2012.

La validità della presente ordinanza è subordinata:

- 2) all'apposizione di chiara, visibile ed inequivocabile segnaletica indicante l'istituzione del senso unico di marcia, **con l'indicazione del percorso alternativo**:
- agli imbocchi del tratto interessato;
- 3) i lavori dovranno essere eseguiti creando il minor disagio ai residenti, lasciando perciò irraggiungibili i fabbricati esistenti, nel tratto in questione, il minor tempo possibile.

La validità della presente ordinanza è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica orizzontale e verticale, a carico della ditta esecutrice.

La presente ordinanza sarà notificata:

- Agli utenti della strada mediante apposita segnaletica stradale mobile,
- Al Settore Ricostruzione Pubblica ;
- All'Albo Pretorio;
- Alla Questura di L'Aquila.
- Al Comando Carabinieri L'Aquila ;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- All'AMA;
- All'ASM;
- Alla A.S.L. N. 4 servizio 118.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R.n.495/1992.

L'Aquila,



Il Comandante
(Dott. Eugenio Vendrame)